

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 del 22 OTTOBRE 2015

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267) IL RESPONSABILE 	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267) IL RESPONSABILE
---	---

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL "GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE"

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventidue** del mese di **ottobre**, alle ore **11.50**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n.147258 del **19.10.2015** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**. Risultano presenti il Sindaco e n. **30** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 6686 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **- 3 NOV. 2015**

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **- 3 NOV. 2015**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il **13 NOV. 2015**;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **16 NOV. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCIOLIO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	SI	26	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	29	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MARINO Demetrio	SI
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	SI
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARRA Vincenzo	SI			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	SI			
15	MILETO Antonino	SI			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	NO			
20	QUARTUCCIO Filippo	NO			
21	RUVOLO Antonio	SI			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neri Armando, Zimbalatti Antonino, Nardi Rosanna Maria Patrizia, Marino Giuseppe, Quattrone Agata e Muraca Giovanni. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna Antonia ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto al 7° punto dell'Odg avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE" e concede la parola al Consigliere Demetrio Martino che relaziona in merito.

Interviene alla discussione il Consigliere Castorina.

Pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in questione, che viene approvata **a maggioranza** dai 23 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 15** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, MARRA, MARTINO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, RUVOLO, SERA e SERRANO'), **voti contrari 0**, **astenuti 8** (DATTOLA Lucio, CARACCILO, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MARINO, MATALONE, PIZZIMENTI e RIPEPI).

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

II CONSIGLIO COMUNALE


- **Vista** la proposta della Giunta Comunale n. 43 del 17 Aprile 2015 di "Modifica Regolamento del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale";
- **Preso atto** che il Regolamento così come modificato, è stato sottoposto al vaglio della Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti", e approvato giusta nota Prot. n. 143219 del 12.10.2015;
- **Visto** il Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Preso atto dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **Di approvare** il "Regolamento del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale" così come approvato dalla Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti", che, composto da n. 7 articoli, è allegato al presente atto sotto la lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **Di porre** in duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, il Regolamento come sopra approvato ai sensi dell'art.124, comma 3, del Vigente Statuto Comunale e, per la durata di giorni 15 dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva;
3. **Di disporre**, altresì, la pubblicazione da Regolamento sul sito internet dell'Ente.



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI
DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE



APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 56 DEL 22.10.2015



Art. 1

Oggetto e principi generali di riferimento

Le presenti disposizioni disciplinano la nomina e l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e le modalità per la nomina dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività, nonché i requisiti e le modalità per la nomina dei componenti del suo Ufficio.

Art. 2

Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzie ed interventi operativi

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale mediante:
 - a) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;
 - b) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti comportanti relazioni ed interazioni operative anche con gli altri soggetti pubblici competenti in materia;
 - c) la realizzazione di specifiche attività di prevenzione, informazione ed educazione mirate alla riduzione dei rischi di suicidi in carcere o di episodi di autolesionismo e maltrattamenti;
 - d) la promozione dei servizi di giustizia riparativa, mediazione penale e culturale con particolare attenzione agli stranieri ristretti o comunque limitati nella libertà personale;
 - e) la visita periodica all'interno delle strutture penitenziarie, accompagnato anche dai componenti del suo Ufficio, onde verificare le condizioni dei luoghi di reclusione;
 - f) i colloqui periodici con i detenuti, accompagnato anche dai componenti del suo Ufficio, al fine di ricevere dagli stessi eventuali specifiche segnalazioni circa le proprie personali condizioni di detenzione.
2. Il Garante a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, può rivolgersi alle autorità competenti per avere eventuali informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non



adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti comunque ritardata nei fatti;

3. Il Garante promuove, inoltre, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Reggio Calabria, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione.
4. Il Garante svolge la sua attività in piena indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 3

Nomina, durata, requisiti, decadenze e incompatibilità del Garante e del suo Ufficio

1. Il Sindaco, nomina con proprio decreto il Garante e con atto separato i componenti dell'Ufficio del Garante, fino ad un massimo di cinque, oltre il Garante stesso.
2. Il Garante è scelto fra persone residenti nel Comune di Reggio Calabria di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale, e che per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
3. I componenti dell'Ufficio del Garante sono scelti tra persone che svolgono attività in ambito sociale e giuridico.
4. Non può essere nominato Garante o componente dell'Ufficio chi si trova in una delle situazioni di incandidabilità ed ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi tale condizione il Garante o il componente dell'ufficio non è nominabile ovvero decade dalla carica.
5. Si applicano al Garante ed ai componenti dell'Ufficio le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale di Reggio Calabria. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
6. Sono, inoltre, incompatibili alla carica di Garante e di componente dell'Ufficio del Garante:
 - a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento Europeo;



- b) i componenti del Governo nazionale, i Consiglieri ed Assessori regionali;
 - c) i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri comunali;
 - d) il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori della Città Metropolitana;
7. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante o i componenti dell'Ufficio vengano a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio ed adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco ne pronuncia la decadenza.
 8. Il Garante ed i componenti dell'Ufficio durano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.
 9. Il Sindaco entro sessanta giorni dalla proclamazione emana il decreto contenente l'avviso pubblico finalizzato alle nomine di cui c.1 del presente articolo.

Art. 4

Dimissioni e revoca

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale ed i componenti dell'Ufficio possono dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.
2. La revoca del Garante o dei componenti dell'Ufficio è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco.
4. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale ed i componenti dell'Ufficio possono presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni.
5. Il Sindaco esaminate le controdeduzioni provvede in merito.
6. In caso di decadenza, è avviato il nuovo procedimento di nomina di un nuovo Garante o di un nuovo componente dell'Ufficio.

Art. 5

Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 2, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte,

sui problemi insorti ogniqualvolta lo ritenga opportuno, presentando al Consiglio Comunale apposita relazione annuale.

- 2 Il Consiglio Comunale può discutere la relazione in apposita sessione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
- 3 Il Garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture comunali connesse con i lavori da svolgere.
- 4 Copia della relazione viene trasmessa al Garante Nazionale per i diritti dei detenuti, alle Commissioni Giustizia del Parlamento, al “Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti” ed al Comitato Onu contro la tortura.
- 5 La relazione è pubblicata sul sito del comune nell’apposito spazio dedicato al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale ed è consultabile on-line unitamente ai riferimenti normativi ed informativi connessi alla funzione.

Art. 6

Ufficio del Garante, Strutture e Personale

1. Il Garante svolge le proprie funzioni a titolo gratuito con l’assistenza del Servizio Integrazione Multietnica e inclusione Sociale del Settore Servizi alla Persona Welfare e Famiglia e con la collaborazione tecnica, a titolo gratuito, dei componenti dell’Ufficio del Garante, di cui all’art. 3;
2. E’ previsto per il Garante un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dal Sindaco.
3. Il Garante, quando necessario, può inoltre avvalersi:
 - a) di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri di studi e ricerca che si occupano di diritti umani e di condizioni della detenzione;
 - b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale e comunale, ove istituiti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio;
 - c) di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni.

Art. 7

Protocolli d’intesa



1. Il Garante, con preventivo parere scritto dal Sindaco, promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra i vari comuni, la Regione e le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, nonché con imprese, associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti umani e la salvaguardia delle condizioni di vita dei detenuti, volti a:
 - a) consentire una migliore conoscenza delle condizioni di vita delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse si trovino;
 - b) attivare, all'interno ed all'esterno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza comunale e metropolitana;
 - c) coinvolgere le aziende private e le associazioni di volontariato e del terzo settore al fine di favorire il recupero ed il reinserimento sociale e lavorativo di chi ha delinquito.

- *Disposizioni Transitorie e Conclusive*

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il Sindaco provvedere a dare esecuzione alla nomina del Garante e del suo ufficio ai sensi dell'art. 3 comma 9.

